Ulteriori decreti attuativi della L.124/2015 (Legge Madia) in Parlamento: iter e contenuti

16 Giugno 2016
Sono pervenuti all'esame del Parlamento, per il parere al Governo, ulteriori Schemi attuativi della L.124/2015 (Legge Madia).
Sugli stessi è previsto dalla suddetta legge di delega un parere parlamentare **c.d. "rinforzato"**: laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere (da rendersi entro 10 giorni). Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato.

Gli Schemi, sui quale si sono già pronunciati il Consiglio di Stato e la Conferenza Unificata, dopo l'espressione dei pareri parlamentari, dovranno tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:

ATTI DEL GOVERNO ALL'ESAME DEL PARLAMENTO	
Atto e iter	***Contenuti***

Schema di DLgs recante testo unico sui servizi pubblici locali **Atto n.308** *assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato, nonché alla Commissione bicamerale per la semplificazione, per il parere al Governo, da rendersi entro il 6 agosto p.v.* *Relatori: da nominare*	Il provvedimento, in attuazione degli artt. 16 e 19 della L.124/2015, interviene sulla disciplina dei servizi pubblici locali al fine di assicurare chiarezza delle regole e semplificazione normativa e garantire la tutela e promozione del principio di concorrenza. Nel testo vengono **previsti, in particolare, i seguenti interventi**: -precisazione dell'ambito di applicazione della disciplina, con esclusione delle normative speciali di settore (servizio idrico integrato, servizio di gestione integrata dei rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio di distribuzione dell'energia elettrica, servizio di distribuzione del gas naturale e gestione del servizio farmaceutico); -indicazione dei principi generali per l'assunzione; la regolazione e la gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale; -previsione di **condizioni e limiti per l'assunzione del servizio pubblico**; -indicazione di **specifiche e tassative modalità di gestione del servizio**: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, gestione diretta o *in house* e, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda speciale. Con **riferimento alla disciplina dell' esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio**, viene previsto che, nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, si provveda all'esecuzione dei lavori esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti previsti dalla disciplina sui contratti pubblici; -riordino **della disciplina in materia di proprietà e gestione delle reti**, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali; -completamento della disciplina in materia di trasporto pubblico locale; –**razionalizzazione delle funzioni affidate alle Autorità indipendenti**.

Dlgs sulla riorganizzazione delle Autorità portuali **Atto 303** *assegnato alla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e alla Commissione Lavori Pubblici del Senato, nonché alla Commissione bicamerale per la semplificazione, per il parere al Governo, da rendersi entro il 16 luglio p.v.* *Relatori:* *On. Mario Tullo (PD)* *Sen. Marco Filippi (PD)*	Il provvedimento in attuazione dell'art. articolo 8, commi 1, lettera f) e 5 della L. 124/2015, reca la disciplina per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle autorità portuali di cui alla L 84/1994, con particolare riferimento al numero, all'individuazione delle Autorità di sistema, nonché alla governance. In particolare, è prevista **l'istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale** (AdSP) (indicate in un apposito Allegato al testo), qualificate come ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa,organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Le predette Autorità accorperanno i 54 porti italiani e sostituiranno pertanto le attuali 24 Autorità portuali. Viene fatta salva la facoltà delle Regioni di richiedere l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza all'interno dell'Autorità portuale di sistema. Con apposita norma, viene disciplinato il **Piano regolatore di sistema portuale**, per la **programmazione e la realizzazione delle opere portuali** nelle AdSP. Al riguardo, viene previsto che tale Piano delimiti e disegni l'ambito e l'assetto complessivo del porto, comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Piano regolatore di sistema portuale è adottato dal Comitato di gestione, previa intesa con il comune o i comuni interessati, quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si deve esprimere entro quarantacinque giorni. Se il parere non viene espresso in tale termine esso si intende reso in senso favorevole. Il Piano viene infine approvato dalla regione interessata, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede che **l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati** venga autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall'AdSP o, laddove non istituita, dalla autorità marittima. Si prevede infine che gli attuali piani regolatori portuali, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, **restino in vigore fino all'adozione del nuovo piano regolatore di sistema portuale.**

Schema di D.Lgs recante modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale **Atto 307** *assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato per il parere al Governo, nonché alla Commissione bicamerale per la semplificazione, da esprimersi entro il termine del 6 agosto p.v.* *Relatori: da nominare*	Il provvedimento in attuazione dell'art. 1 della L.124/2015 reca modifiche al Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Al riguardo viene, in particolare, previsto: -l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) **anche alle società pubbliche**; -l'ampliamento dei novero dei diritti, tra cui: il diritto, riconosciuto a "chiunque", all'uso delle tecnologie **anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo** (con la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti per lo specifico procedimento amministrativo ed il relativo stato di avanzamento); -il diritto per ogni cittadino al **domicilio digitale** al fine di facilitare le comunicazioni con la PA; -l'obbligo per le PA **di accettare i pagamenti** spettanti a qualsiasi titolo **attraverso sistemi di pagamento elettronico** ivi inclusi per i micro-pagamenti quelli basati sull'uso del credito telefonico; -l'obbligo per la PA di favorire **la connettività alla rete internet negli uffici e luoghi pubblici** con particolare riferimento ai settori scolastico, sanitario e turistico. Viene affidata **all'Agenzia per l'Italia Digitale** la promozione dell'innovazione digitale del Paese e dell'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della PA e nel rapporto tra questa e i cittadini. Tra i compiti che la stessa può svolgere, viene prevista: **la predisposizione, realizzazione e gestione degli interventi e progetti di innovazione**, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione; rilascio dei pareri tecnici sugli schemi di contratto concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi; Vengono, altresì, modificate le disposizioni in materia di validità, efficacia probatoria e conservazione dei documenti informatici nonché la disciplina delle procedure per la generazione della firma qualificata.

Schema di D.Lgs sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato **Atto n.306** *assegnato alle Commissioni Affari costituzionali e Difesa della Camera dei Deputati e del Senato, nonché alla Commissione bicamerale per la semplificazione, per il parere al Governo da rendersi entro il 25 luglio p.v.* *Relatori:* *On. Ernesto Carbone (PD) per la Commissione Affari costituzionali, On. Antonio Moscatt (PD), per la Commissione Difesa* Sen. Miguel Gotor (PD), *per la Commissione Affari costituzionali, Sen.* Luciano Rossi (AP-NCD-UDC), *per la Commissione Difesa)*	Il provvedimento, in attuazione dell'art. 8, commi 1, lettera a) e 5 della L. 124/2015, disciplina: a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia; b) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo. Viene previsto, in particolare, all'art. 7 dello Schema, l'assorbimento **del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri** che, di conseguenza, eserciterà – tra le altre – le **funzioni di**: – vigilanza, prevenzione e repressione delle **violazioni compiute in danno dell'ambiente**; – sorveglianza e accertamento degli **illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque** dall'inquinamento e del relativo danno ambientale; **– repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti**; – concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della **prevenzione del dissesto idrogeologico**; – collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica; **– tutela del paesaggio** e dell'ecosistema.